

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

REGOLAMENTO

Art. 1

Istituzione e finalità

1. In attuazione dell'art. 1 comma 3 lettera d) dello Statuto comunale, il Comune di Pontebba istituisce la "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna" al fine di curare il controllo e garantire l'effettiva attuazione nel territorio comunale dei principi di eguaglianza e di parità sociale, economica e culturale in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, alle indicazioni e alle risoluzioni internazionali adottate in materia, nonché al Regolamento Regionale.

Art. 2

Funzioni

1. La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, di seguito indicata come "Commissione", svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con altri Enti, Istituzioni e Comitati costituiti con analoghe finalità, con le Organizzazioni Sindacali, Associazioni e ogni altro Ente pubblico o privato operante nel territorio comunale.
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete:
 - a) promuovere indagini, ricerche ed analisi sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile, con particolare riferimento alla struttura ed al coordinamento degli orari dei servizi sul territorio, al fine di individuare interventi atti a superare ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo-donna sia nella vita sociale che lavorativa;
 - b) predisporre progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" e al D.P.R. n. 147 del 23 maggio 2007.
I suddetti progetti possono essere predisposti anche in collaborazione e/o coordinamento con "Comitati di pari opportunità" presenti sul territorio comunale;
 - c) operare secondo una nuova visione interdisciplinare e trasversale che coinvolga contemporaneamente diversi ambiti di interesse e, conseguentemente, attivi più settori dell'amministrazione e del tessuto socioeconomico, sviluppando nuovi programmi di lavoro che tengano conto delle esigenze organizzative delle donne che abbiano anche l'onere della gestione familiare (bambini e anziani);
 - d) attivare il più possibile politiche di conciliazione, intese come soluzioni atte a favorire il rapporto tra vita familiare e professionale (es. nidi aziendali, servizi per minori e per anziani);
 - e) promuovere azioni di stimolo ed informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali od organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative ed associazioni presenti sul territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di eguaglianza e parità uomo-donna;
 - f) dare risalto alle esperienze sul territorio e alle buone prassi già sviluppate in materia di organizzazione di politiche che favoriscano le lavoratrici migliorando e, soprattutto, esportando in altre aziende le pratiche positive sperimentate;
 - g) sensibilizzare i due sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della Comunità, prendendo in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini, sviluppando, in particolare, politiche dirette alla famiglia;

- h) collaborare con le scuole per divulgare i principi delle Pari Opportunità e diffondere gli stessi presso la popolazione femminile più disagiata anche attraverso l'aiuto delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
 - i) proporre progetti per ridurre e contenere situazioni di disagio inerenti la popolazione femminile immigrata;
 - j) esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, finanziari e regolamentari del Comune, considerati rilevanti per la condizione femminile;
 - k) pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto dalla Commissione stessa presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi.
4. La Commissione, tramite la Presidente, convoca almeno una volta all'anno le organizzazioni delle imprenditrici ed imprenditori, delle lavoratrici e lavoratori dipendenti ed autonomi del Comune di Pontebba, e delle forze politiche presenti in consiglio comunale per illustrare e discutere dell'attività svolta.
5. La Commissione, tramite la Presidente ed in relazione ai propri programmi di lavoro, può convocare assemblee rivolte ad uno o più soggetti di cui al punto 4.

Art. 3

Composizione

1. La Commissione è composta da donne che risiedono o lavorano nel territorio del Comune di Pontebba:
- a) una pensionata designata dal Presidente del locale Centro Diurno Anziani;
 - b) una lavoratrice autonoma della categoria dei commercianti designata dalle Associazioni di Categoria;
 - c) una lavoratrice autonoma della categoria degli artigiani designata dalle Associazioni di Categoria;
 - d) una lavoratrice dipendente di un Ente pubblico;
 - e) una lavoratrice dipendente di un'azienda privata;
 - f) un'insegnante degli Istituti scolastici presenti sul territorio designata da un coordinamento delle insegnanti dei vari ordini di scuole;
 - g) una delegata di associazioni e/o movimenti femminili di riconosciuta rappresentatività nell'ambito socio-culturale e sportivo;
 - h) tutti i consiglieri o Assessori donna in carica;
 - i) una rappresentante per ogni gruppo politico (se non già rappresentata alla lettera h)), su esplicita richiesta ai Capogruppo in Consiglio Comunale;
 - j) una rappresentante delle Associazioni Sindacali.
- Ogni soggetto designante la componente della Commissione nomina anche una rappresentante supplente, salvo per il punto f).
2. Al fine dell'acquisizione delle designazioni di cui al punto 1., si portano a conoscenza della cittadinanza, a mezzo di avviso pubblico, i tempi di nomina della Commissione, fermo restando il termine di 30 giorni per la scelta delle rappresentanti e la loro formalizzazione.
3. La Commissione dura in carica quattro anni; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova commissione; le delegate possono venire confermate per un periodo massimo di due mandati.
- In caso di dimissioni di una delegata la sostituzione avverrà nell'ambito della rappresentanza di appartenenza come da punto 1. e seguenti.

Art. 4

Funzionamento della commissione

1. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, la Presidente e la Vicepresidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento, e la segretaria.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La commissione è convocata dalla Presidente anche su richiesta di almeno 4 delle componenti.

3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno sette giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie vengono effettuate con telegramma o telefax almeno 24 ore prima della seduta.
4. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle commissarie presenti, con un minimo di tre.
5. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
6. Nello svolgimento delle proprie attività la commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro, adottando allo scopo un proprio regolamento interno.
7. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse; il verbale viene approvato nella riunione successiva, depositato agli atti e messo a disposizione dei Consiglieri comunali.
8. Ripetuti casi di assenza delle componenti la Commissione, verranno segnalati dalla Presidente ai rispettivi organismi designanti.

Art. 5

Risorse

1. La commissione utilizza i fondi messi a disposizione della UE, dallo Stato, dalla Regione Autonoma F.V.G., dalla Provincia, dalla comunità Montana e dall'Amministrazione comunale. La Commissione propone l'utilizzo del "Fondo per le pari opportunità" appositamente istituito nel bilancio comunale annuale ed altri capitoli idonei a finanziare iniziative promosse sulla base del piano preventivamente proposto dalla Commissione e concordato con l'Ente.

Art. 6

Norma transitoria

1. Entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale pubblicizza l'istituzione della Commissione ed invita formalmente tutte le organizzazioni ed associazioni interessate a procedere alle designazioni di cui all'art. 3.